

# One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 2 aprile/8 aprile 2021

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

## *Normativa e prassi*

### La risposta dell'esperto

#### **Reddito di emergenza: al via le domande per le tre rate previste dal Decreto Sostegni**

*di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

[INPS mess. 1 aprile 2021, n. 1378](#)

Introdotta dall'[art. 82](#) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Liquidità), il **Reddito di emergenza (Rem)** è una misura di sostegno al reddito rivolta ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa attualmente in vigore. Con il protrarsi della pandemia e di conseguenza della crisi economica, il Decreto Sostegni, all'[articolo 12](#), ha integrato la disciplina dell'istituto riconoscendo ulteriori **tre quote** per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2021**. Il [messaggio INPS n. 1378/2021](#), riprendendo la disciplina, fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso.

*Sono un lavoratore disoccupato dal 1° febbraio 2019 che dal 10 febbraio dello stesso anno percepisce la Naspi; poiché la mia anzianità contributiva ai fini del riconoscimento della*

*prestazione a sostegno del reddito al momento della richiesta era superiore a 4 anni, il diritto alla percezione della Naspl è scaduto il 9 febbraio 2021. A causa dell'emergenza economica connessa alla pandemia da Covid-19 sono ancora in cerca di una nuova occupazione, e chiedo dunque se vi sono altri strumenti a sostegno del reddito a beneficio dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà senza immediate prospettive di reimpiego.*

Il protrarsi della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 ha costretto il Governo a prorogare le misure al sostegno del reddito introdotte nel corso dell'anno 2020. In questo senso l'articolo 12 D.L. 41/2021 ha introdotto, in materia di "Reddito di Emergenza", ulteriori tre rate per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai soggetti in possesso cumulativamente di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali. Il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Sostegni, come ben precisato dal messaggio INPS n.1378/2021, statuisce che le quote supplementari di Rem, per un importo pari a **euro 400**, sono riconosciute anche in favore dei soggetti che:

- hanno **terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021**, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del DLgs n.22/2015 (**Naspl e DIS-COLL**);
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore a 30.000 euro**.

Tale previsione è da considerarsi dunque una prosecuzione della Naspl o della DIS-COLL al verificarsi delle seguenti condizioni: il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare degli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito nel periodo di riferimento (1° luglio 2020 - 28 febbraio 2021) deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda e al contempo deve essere presente una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità, con valore dell'indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Il documento di prassi amministrativa specifica, inoltre, i **requisiti di compatibilità** che i soggetti che hanno smesso di percepire Naspl e DIS-COLL devono possedere per accedere al Rem. Il richiedente non deve essere titolare:

- di una delle indennità COVID-19 di cui all'[articolo 10](#) del decreto-legge n. 41/2021 (trattasi delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport),
- di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità alla data del 23 marzo 2021,
- di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità,
- di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23 marzo 2021
- del reddito o pensione di cittadinanza in relazione allo stesso periodo (marzo, aprile e maggio 2021).

Per poter accedere alla prestazione in discorso il messaggio INPS 1378/2021 stabilisce che il soggetto potenzialmente beneficiario è tenuto a presentare apposita **domanda all'INPS** a partire **dal 7 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021**, personalmente attraverso il sito internet dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) (autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica), ovvero rivolgendosi agli Istituti di patronato. Occorre altresì essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento della presentazione della domanda.